

Scheda 3 - Energia

Procedura di infrazione n. 2006/2378 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.
"Incompleta trasposizione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia."
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione ha contestato l'incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, che avrebbe dovuto essere trasposta entro il 4 gennaio 2006. La Commissione evidenzia come il Decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 - rubricato "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" pone esclusivamente un quadro generale di riferimento, che avrebbe dovuto essere completato con decreti successivi e linee guida non ancora emanati.

Le autorità italiane hanno precisato che, per la quota della materia devoluta alla legislazione concorrente Stato-Regioni, queste ultime provvederanno ad emanare l'apposita disciplina nel rispetto dei principi indicati nella prima parte del decreto legislativo suddetto. Relativamente alla seconda parte, più prettamente regolamentare, si "*rende direttamente operativa la disciplina della Direttiva 2002/91/CE in tema di prescrizioni e di requisiti minimi per edifici ed impianti...senza necessità di ulteriori atti regolamentari.*"

Le Autorità italiane hanno quindi precisato che la completa trasposizione della Direttiva in questione difetta solo riguardo agli aspetti concernenti "la climatizzazione estiva" e la "certificazione energetica" e comunicano, riguardano a questo ultimo aspetto, l'avvenuta emanazione di un decreto, modificativo del decreto legislativo n. 192/2005, finalizzato a completare la trasposizione della direttiva. Allo stato attuale, si rileva che il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 – rubricato "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia"- è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1-2-2007.

Stato della Procedura

In data 18/10/2006 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo, come previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, il quale dispone che agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della legge 24 agosto 2004, n. 239.

Scheda 4 - Energia**Procedura di infrazione n. 2006/2057** – ex articolo 226 del Trattato CE

"Trasposizione non conforme alla direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione contesta la non corretta trasposizione della Direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'elettricità (articoli 3, paragrafo 6, 9, 15, 20). La Commissione rileva che la normativa italiana non ha previsto il diritto dei consumatori ad essere informati circa la provenienza dell'elettricità. Inoltre, la Commissione ritiene che il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 13 Dicembre 2005 attribuisca, indebitamente, all'Acquirente Unico – società di diritto pubblico - un accesso prioritario, rispetto ad altri soggetti, alla trasmissione dell'energia elettrica sulla frontiera italo-francese, violando il principio dell'accesso senza discriminazione alla trasmissione dell'energia (artt. 9 e 20 Direttiva). Un ulteriore rilievo attiene agli obblighi di informare la Commissione - al momento dell'attuazione della Direttiva e, successivamente, con cadenza biennale - sulla regolarità e la qualità delle forniture, sul prezzo applicato, nonché sulla tutela dell'ambiente. L'Italia inoltre avrebbe omesso di informare la Commissione sull'esistenza dell'obbligo, per le imprese distributrici di energia elettrica, di applicare, senza possibilità di deroga, determinate tariffe a tutti gli utenti, al fine di garantire la possibilità a tutti gli utenti di accedere alla distribuzione dell'energia elettrica. La Commissione ritiene incompatibile con l'art 15 della Direttiva la mancanza di un'indipendenza funzionale tra l'attività di distribuzione e le altre attività diverse dalla distribuzione svolte dalla medesima impresa.

Stato della Procedura

In data 12/12/2006 è stato notificato un Parere Motivato ex art. 226 del Trattato CE, a cui le autorità hanno dato seguito con l'approvazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/12/2006 che ha eliminato la posizione di vantaggio attribuita all'Acquirente Unico. In data 18 Gennaio 2007, l'Autorità per l'energia elettrica e per il gas ha deliberato l'obbligo di una separazione amministrativa e contabile per quelle imprese che svolgono attività distinte dalla distribuzione, al fine di garantire l'indipendenza tra l'attività di distribuzione e le altre attività.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Fiscaltà e Dogane

Fiscalità e Dogane

Il settore Fiscalità e Dogane annovera nel complesso 24 procedure di infrazione, di cui 22 rappresentano presunte violazioni di diritto comunitario e 2 concernono casi di mancata attuazione di direttive nel diritto interno.

Tutte le procedure risultano ferme allo stadio precontenzioso ex art. 226 TCE.

Si riportano di seguito le procedure cui si ricollegano possibili effetti sulla finanza pubblica:

Procedura n. 1985/0404 - Risorse proprie. Mancata riscossione di dazi doganali relativi ad importazioni di materiale ad uso militare. Oneri potrebbero sorgere qualora la Corte accerti l'obbligo di corrispondere somme a titolo di risorse proprie per il periodo 1999-2003, oltre ai relativi interessi moratori.

Procedura n. 2002/4662 - Tributo ambientale di cui all'articolo 6 della legge regionale siciliana n. 2 del 26 marzo 2002 sui gasdotti installati sul territorio della Regione Sicilia. Impatto finanziario negativo per il bilancio regionale in termini di minori entrate, nel caso in cui venisse eliminato il tributo ambientale in questione.

Procedura n. 2003/2156 - Condono fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto. Nel caso di soccombenza l'Italia dovrà versare alla UE le risorse proprie dovute a titolo IVA a cui si aggiungeranno gli interessi di mora (i cui importi non sono stati ancora quantificati).

Procedura n. 2003/2182 - Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002). Nel caso di sentenza sfavorevole per l'Italia sarà necessario versare a Bruxelles le risorse proprie dovute, calcolando i relativi importi a partire dall'esercizio 1998, oltre agli interessi moratori.

Procedura n. 2003/2241 - Non corretta applicazione del Regolamento (CEE, Euratom) n.1552/89. Interessi su pagamenti effettuati in ritardo (regime di transito – carnet TIR). Oneri finanziari derivanti dalla necessità di versare gli interessi di mora richiesti dalla Commissione quantificati al momento in euro 847,06, per ritardata contabilizzazione delle obbligazioni doganali coperte da garanzia globale o tardivo accredito dei diritti sul conto della CE.

Procedura n. 2003/4826 - Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati in relazione alla mancata applicazione di dazi. Oneri finanziari dell'importo di euro 22.730.826,29 a cui andranno aggiunti gli

interessi di mora calcolati secondo le procedure di cui all'articolo 11 del Regolamento Euratom del 22 Maggio 2000 n. 1150/2000.

Procedura. 2004/4350 - Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore con i principi relativi alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione di capitali. Comporta un impatto finanziario negativo per il Bilancio dello Stato, derivante da minori entrate fiscali, per la non applicabilità della ritenuta alla fonte sui dividendi in uscita.

Procedura n. 2005/2117 - Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie relativa alla tardiva contabilizzazione dei dazi doganali, con conseguente impatto finanziario negativo dovuto all'obbligo di corrispondere le somme non riscosse maggiorate degli interessi di mora.

Procedura n. 2005/4047 - Rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società "madri" residenti nei Paesi Bassi da parte delle società stabilite in Italia. Un onere finanziario potrebbe sorgere qualora l'Italia dovesse restituire le somme pagate dalle società italiane all'Amministrazione finanziaria a titolo di ritenuta alla fonte sui dividendi trasferiti.

Procedura n. 2006/2227 - Estensione del Condono fiscale relativo al pagamento dell'IVA per il periodo d'imposta 2002, con conseguente effetto finanziario positivo derivante dal maggior gettito fiscale riconducibile alla revoca dell'estensione del condono e, quindi, al recupero di imposte.

Procedura n. 2006/2266 - Mancato rispetto regolamenti comunitari relativi ad obbligazioni doganali nell'ambito di operazioni di transito TIR, relativa alla non corretta contabilizzazione di obbligazioni doganali, alla quale si riconduce un impatto finanziario negativo in termini di diminuzione annua del gettito fiscale.

Procedura n. 2006/4094 - Regime fiscale dei fondi pensione stranieri, relativa alla detassazione degli utili derivanti da partecipazioni e quote intitolate a fondi pensione stranieri, cui si ricollega un effetto finanziario negativo dovuto alla riduzione del gettito fiscale.

Procedura n. 2006/4250 - Esenzione Iva per i servizi educativi, relativa all'estensione dell'esenzione IVA agli istituti di istruzione stranieri controllati da società residenti in paesi terzi, costitutiva di effetto finanziario negativo consistente nella diminuzione del gettito fiscale.

Procedura n. 2006/5040 - Restrizioni al diritto di detrazione dell'IVA per servizi alberghieri e di ristorazione, relativa all'estensione del regime della detrazione dell'IVA, con conseguente effetto finanziario negativo consistente in una riduzione del gettito fiscale.

Procedura n. 2007/2270 - Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane, relativa all'obbligo di applicazione dei dazi doganali sul peso reale e non su quello standard, con conseguente effetto finanziario negativo consistente nell'obbligo di corresponsione di risorse proprie.

Procedura n. 2007/4575 - Errata applicazione della Direttiva n. 2006/112/CE relativa alla valutazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IVA. Valutazione secondo il valore reale dei beni anziché secondo il corrispettivo ricevuto, con effetti finanziari negativi in termini di minori entrate erariali.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2008/0312	Mancata trasposizione della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto	MM	No
Scheda 2 2008/0145	Attuazione della Direttiva 2006/69/CE del Consiglio del 24 luglio 2006 che modifica la direttiva n. 77/388/CEE per misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale	MM	No
Scheda 3 2007/4575	Errata applicazione della Direttiva n. 2006/112/CE relativa alla valutazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IVA. Valutazione secondo il valore reale dei beni anziché secondo il corrispettivo ricevuto	MM	Si
Scheda 4 2007/2270	Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane	MM	Si

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Scheda 5 2006/5040	Restrizioni al diritto di detrazione dell'IVA per servizi alberghieri e di ristorazione	MM	Si
Scheda 6 2006/4250	Esenzione Iva per i servizi educativi	MM	Si
Scheda 7 2006/4094	Regime fiscale dei fondi pensione stranieri	PM	Si
Scheda 8 2006/2550	Regime speciale IVA per le Agenzie di viaggio in Italia	PM	No
Scheda 9 2006/2266	Mancato rispetto dei regolamenti comunitari relativi ad obbligazioni doganali nell'ambito del transito TIR	Ric. C - 275/07	Si
Scheda 10 2006/2227	Estensione del Condono fiscale relativo al pagamento dell'IVA per il periodo d'imposta 2002	Ric. C - 174/07	Si
Scheda 11 2005/4158	Violazione del codice doganale comunitario relativamente alla verifica di esigenze economiche al fine del rilascio di autorizzazioni alla gestione di un deposito doganale	MM	No
Scheda 12 2005/4047	Rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società madri residenti nei Paesi Bassi da parte delle società stabilite in Italia	PM	Si
Scheda 13 2005/2117	Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie	PM	Si
Scheda 14 2005/2107	Tassazione del tabacco - mancato rispetto del principio della libera fissazione del prezzo di vendita al dettaglio	PMC	No

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Scheda 15 2004/4350	Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore coi principi relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei capitali	Ric. C - 540/07	Si
Scheda 16 2004/2190	Tassazione discriminatoria degli oli lubrificanti rigenerati	PM	No
Scheda 17 2003/4826	Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati in relazione alla mancata applicazione di dazi	PM	Si
Scheda 18 2003/4648	Rimborso IVA ai soggetti passivi non residenti	Ric. C-244/08	No
Scheda 19 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MM	No
Scheda 20 2003/2241	Interessi su pagamenti effettuati in ritardo (regime di transito – carnet TIR).	Ric. C - 275/07	Si
Scheda 21 2003/2182	Accertamento risorse proprie e messa a disposizione”	Ric. C - 239/06	Si
Scheda 22 2003/2156	Condono fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto	Sentenza 17.7.2008 C - 132/06	Si
Scheda 23 2002/4662	Tutela ambientale di cui all’art. 6 legge regionale siciliana n. 2 del 26 marzo 2002	Sentenza 21.6.2007 C-173/05	Si
Scheda 24 1985/0404	Risorse proprie mancata riscossione di dazi doganali relativi ad importazioni di materiale ad uso militare	Ric. C - 387/05	Si

Scheda 1 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2008/0312 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE "Mancata trasposizione della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze-
Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione europea, con lettera n. C(2008)1091/15 del 17 marzo 2008, ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva n. 2006/112/CE.

Ai sensi dell'articolo 412 paragrafo 1 della Direttiva in questione, gli Stati Membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 gennaio 2008, trasmettendone immediatamente il testo integrale alla Commissione. Al riguardo, si prospetta l'inserimento della Direttiva 2006/112/CE nel disegno di legge comunitaria 2008.

Stato della Procedura

In data 17 marzo 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le Autorità italiane a trasmettere le relative considerazioni entro la data del 19 Maggio 2008.

Allo stato attuale non risulta sia stato dato un seguito alla Messa in Mora.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2008/0145 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Attuazione della Direttiva 2006/69/CE del Consiglio del 24 luglio 2006 che modifica la direttiva n. 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione, con lettera n. C(2008)382/15 del 28 gennaio 2008, ha contestato la mancata comunicazione degli strumenti di attuazione della Direttiva n. 2006/69/CE.

Ai sensi dell'articolo 3 della Direttiva in questione, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi entro il 1 gennaio 2008, informandone la Commissione senza ritardo.

Allo stato attuale non si rileva l'adozione di provvedimenti nazionali di recepimento.

Stato della Procedura

In data 31 gennaio 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2007/4575 - ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Errata applicazione della Direttiva n. 2006/112/CE relativa alla valutazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IVA. Valutazione secondo il valore reale dei beni anziché secondo il corrispettivo ricevuto."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea contesta alla Repubblica Italiana la violazione degli articoli 73 e 80 della Direttiva n. 2006/112/CE (nel prosieguo: "Direttiva IVA), facendo segnatamente riferimento all'articolo 54 comma 3 del D.P.R. del 26/10/1972 n. 633 (nel prosieguo: "il D.P.R."). La Commissione rileva come, ai sensi della Direttiva IVA, "la base imponibile IVA", in caso di cessione di beni e di prestazione di servizi, è costituita dal corrispettivo percepito dal cedente o dal prestatore. Solamente in casi particolari, tassativamente elencati dall'articolo 80 della direttiva, è possibile determinare la base imponibile Iva in funzione del "valore normale" del bene ceduto, ossia del suo valore di mercato. Al riguardo, la Commissione lamenta l'illegittimità del D.P.R. n. 633/72, il quale da un lato prevede, in coerenza con la norma comunitaria, che la base imponibile IVA sia costituita dal corrispettivo percepito dal cedente o dal prestatore; attribuendo tuttavia alle autorità fiscali il potere di rettificare l'importo dell'IVA, relativamente alla cessione di immobili, in funzione del valore normale del bene immobile. Secondo la Commissione, è illegittimo presumere che il corrispettivo realmente percepito sia diverso da quello dichiarato, solo perché non coincide con il valore di mercato del bene, essendo viceversa possibile che gli immobili vengano acquistati ad un prezzo diverso dal valore normale del bene. Pertanto, un generale potere di rettifica della base imponibile Iva in funzione del valore reale, anche in assenza di prove che dimostrino una divergenza tra il corrispettivo dichiarato e quello percepito, determinerebbe "un ingiusto arricchimento delle Autorità italiane a spese del contribuente".

Stato della Procedura

In data 26.06.08 è stata emessa una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato dovuto, in adeguamento ai rilievi della Commissione, ad una diminuzione delle entrate derivante dall'impossibilità di rettificare la base imponibile IVA in rapporto al valore "normale" dell'immobile.

Scheda 4 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2007/2270 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Agenzia delle dogane.

Violazione

A seguito di controlli in loco espletati in maggio 2001 ai sensi dell'articolo 18 paragrafo 3 del Reg n. 1150/2000, relativo al sistema delle Risorse Proprie, la Commissione ha rilevato una sistematica non corretta applicazione, da parte delle Autorità doganali italiane, della normativa comunitaria sulle operazioni di importazione di banane nella Comunità europea. Con riferimento alle importazioni del periodo 1998-2001, essa ha rilevato come il volume dei controlli doganali, per accertare la veridicità del peso netto delle banane, si sia mantenuto al di sotto del 10% (soglia comunitaria). Inoltre, ha individuato una sistematica discrepanza tra il peso “standard” delle banana, indicato nelle dichiarazioni doganali ed il peso reale delle banane importate, evidenziando come il peso reale sia sensibilmente superiore rispetto al peso standard dichiarato. Tale discrepanza avrebbe danneggiato il bilancio comunitario con riferimento alla voce dei diritti doganali, i quali devono rapportarsi al peso reale delle merci importate e non al peso dichiarato. La Commissione ha richiesto alle Autorità di modificare i metodi di misurazione del peso delle banane importate, suggerendo di rifiutare dichiarazioni doganali indicanti un peso “standard” e di effettuare un controllo sistematico sulla veridicità di tutte le dichiarazioni doganali per il periodo 01/10/2003 – 31/12/2003.

L'Agenzia delle Dogane, in accordo con l'Avvocatura dello Stato, ha ritenuto infondate le contestazioni formulate dalla Commissione, affermando la legittimità della prassi seguita dalle Autorità Italiane ed evidenziando come l'adozione del metodo suggerito rallenterebbe eccessivamente ed ingiustificatamente i traffici commerciali.

Stato della Procedura

In data 17/10/2007 è stata notificata una Messa in Mora ex art 226 a cui ha fatto seguito una Nota dell'agenzia delle Dogane in data 23 Novembre 2007.

Impatto finanziario nel breve/ medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato, quantificato in 6.742.478, 83 Euro, come determinato dalla Commissione, a titolo di risorse proprie da corrispondere al bilancio comunitario, cui andranno aggiunti gli interessi di mora calcolati secondo le procedure di cui all'art. 11 del Regolamento Euratom del 22 maggio 2000 n. 1150/2000.

Scheda 5 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2006/5040 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Restrizioni al diritto di detrazione dell’IVA per servizi alberghieri e di ristorazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta l’incompatibilità dell’art. 19 bis 1 del D.P.R. 633/72 con l’art. 168 della Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, evidenziando come il menzionato articolo 19 bis 1 viola la normativa comunitaria in quanto stabilisce dei limiti alla detraibilità IVA, prevedendo che l’IVA, incidente di fatto sul fruitore di servizi alberghieri e di somministrazioni di alimenti e bevande, non possa essere detratta da quest’ultimo dal proprio debito di imposta, se non in alcuni casi specifici.

Peraltro, le restrizioni introdotte dalla legislazione italiana sono ritenute illegittime anche in relazione al disposto di cui al primo comma dell’art. 176 della Direttiva, ai sensi del quale, pur essendo ammesse deroghe al principio generale della detraibilità dell’IVA pagata a monte, è riservata solo al Consiglio delle Comunità e non agli Stati membri l’individuazione di tali deroghe.

Stato della Procedura

La Commissione, in data 6 maggio 2008, ha inviato alla Repubblica Italiana una lettera di Costituzione in Mora ai sensi dell’art. 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario costituito da una diminuzione delle entrate derivante dall’estensione degli sgravi fiscali, in adeguamento a quanto previsto dalla Direttiva. La variazione dell’imponibile 2007 ammonta a circa 5.036 milioni di Euro e i rimborsi IVA a circa 504 milioni di Euro. Per il 2004, la variazione d’imponibile è di 5720 milioni di euro e i rimborsi IVA di 572 milioni di Euro. Per l’anno 2005, i rimborsi ammontano a 627 milioni di euro; per l’anno 2006, a 646 Milioni di Euro; per l’anno 2007, a 510 Milioni di Euro. Queste somme sono da intendersi come massimo costo potenziale nel caso vi fosse l’obbligo di riconoscere i rimborsi a tutti i contribuenti che ne facessero richiesta. Si sottolinea che la stima relativa ai rimborsi non tiene conto dell’importo delle imposte dirette da sottrarre all’ammontare rimborsato, in considerazione della detraibilità concessa. Si evidenzia che, in assenza di dati specifici, le stime considerano tutte le prestazioni effettuate nei confronti di soggetti titolari di partita IVA. Pertanto le stime fornite potrebbero contenere meri elementi di sovrastima.

Scheda 6 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2006/4250 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Esenzione Iva per i servizi educativi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: : Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Agenzia delle Entrate; Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca.

Violazione

La Commissione contesta l'incompatibilità della prassi seguita dalle Autorità fiscali italiane con l'articolo 132, paragrafo 1, lettera i) della Direttiva Iva 2006/112/CE, ai sensi del quale “...l'insegnamento scolastico o universitario.. effettuato da enti di diritto pubblico...o da altri organismi riconosciuti dallo stato membro interessato...” deve essere esente dall'imposizione fiscale IVA. Al riguardo la Commissione lamenta - facendo specifico riferimento alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 65/E del 17 Marzo 2003 - come le autorità fiscali nazionali interpretino ed applichino la normativa nazionale (articolo 1 del DPR 18 Aprile 1994 n. 389; Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 3 Agosto 1998 n. 342; articolo 10 del DPR n. 633 del 1972) subordinando la possibilità di ottenere un'esenzione fiscale Iva al rilascio, da parte delle autorità italiane competenti, di una “Presenza d'atto” in favore dell'istituto didattico.

La “Presenza d'atto”, tuttavia, non può essere rilasciata in favore di quegli Istituti didattici controllati da società residenti in Paesi terzi. Tali istituti, quindi, essendo impossibilitati ad ottenere una “Presenza d'atto”, non possono essere ammessi al beneficio dell'esenzione fiscale Iva.

Stato della Procedura

In data 17 ottobre 2007 è stata notificata una lettera di messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, a cui le Autorità hanno dato seguito segnalando, nella risposta, l'adeguamento della normativa interna a quella comunitaria.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un minor gettito derivante dall'estensione del beneficio fiscale anche a soggetti sino ad ora esclusi da tale beneficio. E' stato stimato l'ammontare del gettito IVA, relativo a tale settore, per i soggetti non residenti che forniscono servizi educativi: da tale computo è risultato che l'ammontare delle operazioni imponibili IVA al 20% è pari a circa 4 milioni di euro. Pertanto l'ammontare dell'IVA in oggetto è pari a circa 800 mila euro, senza tener conto degli effetti sulla detraibilità correlata alla introduzione di operazioni esenti (“pro-rata”). Volendo tener conto dei soggetti classificati in altri settori, si stima la perdita di circa 1 milione di euro.

Scheda 7 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2006/4094 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Regime fiscale dei fondi pensione stranieri”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione sostiene che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi imposti dagli artt. 56 del Trattato CE e 40 dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), in quanto il regime fiscale applicabile in Italia sui dividendi distribuiti da parte di società residenti in Italia a Fondi pensione stabiliti in altri Stati membri UE, o in paesi aderenti all’Accordo di Libero Scambio e allo Spazio Economico europeo, risulta meno favorevole rispetto a quello applicato ai Fondi pensione stabiliti in Italia. Dal 1 gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari in Italia sono oggetto di nuova disciplina: in particolare il regime fiscale dei fondi pensioni risulta dall’art. 17 del D.Lgs n. 252/2005. Dalla legislazione nazionale, emerge che i rendimenti conseguiti dai fondi pensione sugli investimenti di capitale sono tassati con una aliquota pari all’11% della base imponibile nel caso in cui si tratti di fondi pensione italiani, mentre le distribuzioni effettuate a favore di un fondo pensione comunitario sono soggette a ritenuta con una aliquota pari al 15%. Ciò determina, secondo la Commissione europea, una ingiusta disparità di trattamento fiscale, a danno dei fondi pensioni comunitari che abbiano investito in Italia. La Commissione lamenta che gli effetti restrittivi della legislazione italiana operano discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o sulla residenza delle parti o sul luogo del collocamento dei capitali, che potrebbero scoraggiare i Fondi Pensione esteri ad investire in società aventi sede in Italia.

Stato della Procedura

In data 26/6/2008 la Commissione Europea ha inviato alle autorità italiane un Parere Motivato ai sensi dell’art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul gettito erariale dovuto a diminuzione dell’aliquota effettiva applicata ai fondi pensione esteri. In relazione all’anno di imposta 2004, risulta che l’ammontare delle ritenute del 27%, ovvero delle imposte sostitutive, sugli utili distribuiti a società estere UE o AELS/SEE, è pari a circa 150 meuro. La diminuzione dal 27% all’11% dell’aliquota di prelievo fiscale sui dividendi determinerebbe una perdita di gettito annua pari a 22 meuro.

Scheda 8 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2006/2550 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.
"Regime speciale IVA per le Agenzie di viaggio in Italia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli articoli da 306 a 310 della Direttiva 2006/112/Ce (nel prosieguo: "la Direttiva IVA"), che disciplinano il regime speciale Iva applicabile ai servizi di vendita di pacchetti turistici prestati dalle agenzie turistiche.

La Commissione, in particolare, ritiene illegittimo interpretare l'articolo 74 ter del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, nel senso di estendere il regime speciale IVA anche alle operazioni di vendita svolte nei confronti di soggetti diversi dai viaggiatori. Nel dare seguito ai rilievi formulati dalla Commissione, le Autorità italiane hanno affermato la legittimità della normativa nazionale rappresentando, nello specifico, che tale applicazione estensiva del regime speciale Iva viene suffragata dallo stesso tenore letterale della versione inglese della direttiva Iva che, nell'individuare il destinatario del servizio di vendita soggetto a regime speciale, non utilizza il termine "viaggiatore" ma, in senso lato, utilizza il termine "cliente", ciò consentendo l'estensione del regime speciale Iva anche a servizi di vendita offerti a "clienti" diversi dai viaggiatori.

Tali osservazioni sono state ritenute infondate dalla Commissione, la quale ha ribadito che la ratio delle norme comunitarie in questione è costituita da un'applicazione non estensiva, ma restrittiva del regime speciale.

Stato della Procedura

In data 28 febbraio 2008 è stato notificato all'Italia un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto l'adeguamento alle censure comunitarie non dovrebbe comportare effetti sul gettito IVA.